

CIRCOLARE N. 38/2014

Pordenone, 3 dicembre 2014

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: NUOVE REGOLE PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE DERIVANTI DA LETTERE DI INTENTO
RICEVUTE DAI PROPRI CLIENTI**

L'articolo 20 del Decreto Semplificazioni ha riscritto la procedura attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'art.8, co.1, lett. c) d.P.R. n.633/72).

A decorrere dalle lettere di intento che esplicano efficacia dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento è ribaltato in capo all'esportatore abituale, che dovrà:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera di intento, preventivamente agli acquisti che intende effettuare;
- successivamente, consegnare al proprio fornitore copia della dichiarazione di intento trasmessa e della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore avrà poi l'obbligo aggiuntivo di riepilogare nella propria dichiarazione annuale Iva i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali. A seguito della modifica dell'adempimento, sarà emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (quindi 90 giorni dal 13.12.2014).

Dal punto di vista operativo, il fornitore potrà emettere fatture in regime di non imponibilità solo dopo avere verificato "telematicamente" l'avvenuta presentazione della lettera di intento da parte del proprio cliente esportatore abituale. Letteralmente, dovrebbero rientrare nelle nuove disposizioni anche le lettere di intento eventualmente emesse entro la fine del 2014, ma relative ad operazioni che verranno poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015.

Mentre fino al 31 dicembre 2014 la comunicazione era un adempimento da gestire a posteriori rispetto all'effettuazione delle operazioni, dal 1° gennaio 2015 in assenza della ricevuta telematica di presentazione consegnatagli dal proprio cliente, il fornitore sarà tenuto a fatturare con l'ordinaria applicazione dell'Iva. Nel caso in cui il fornitore emetta fattura in regime di non imponibilità in un momento antecedente alla verifica citata, potrà essere assoggettato a sanzione per un importo tra il 100% e il 200% dell'imposta sul valore aggiunto non addebitata in fattura.

In assenza di diverse indicazioni operative e, soprattutto, nell'attesa del provvedimento attuativo, si invitano i Sigg.ri Clienti a proseguire con le previgenti regole di invio delle lettere di intento sino a nuova comunicazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.